

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1415-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1^a (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

e

11^a (IGIENE E SANITA')

(RELATORI COLELLA e TREU)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1970 (V. Stampati nn. 231 e 2199)

d'iniziativa dei deputati NAPOLI, USVARDI, FERRARI, MASSARI, MEZZA Maria Vittoria, MONSELLATO, VENTURINI, BRANDI, ORLANDI, ZAGARI (231); MIOTTI CARLI Amalia, MANCINI Vincenzo, GIRAUDI, MAGGIONI, BOLDRIN, DEGAN, COCCO Maria, STELLA, PICCOLI, TARABINI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, PICA, HELFER, CORA', GIORDANO, BIANCHI Gerardo, PICCINELLI, RACCHETTI, MAROCCO, VECCHIARELLI, CERUTI, SGARLATA, LUCCHESI, BOFFARDI Ines, FORNALE, CATTANEO PETRINI Giannina, SPINELLI (2199)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 1970*

Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica
ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1415 riguardante l'estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra, è stato approvato l'11 novembre 1970 dalla 2ª Commissione della Camera dei deputati in un testo unificato di due proposte presentate nel luglio 1968 (d'iniziativa Napoli ed altri) e del gennaio 1970 (d'iniziativa Mioti ed altri).

È noto che negli ultimi giorni della passata legislatura le pensioni in favore dei congiunti di caduti, dispersi e vittime civili di guerra furono rivalutate. Ma non fu estesa a tali categorie l'assistenza sanitaria e farmaceutica, nonostante che la pensione rivalutata restasse sempre modesta e quindi non in misura tale da consentire adeguate cure a carico del pensionato.

È appena il caso di ricordare che secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 19 luglio 1906, n. 406, si fa carico ai comuni di assicurare le cure mediche e farmaceutiche ai cittadini indigenti come di fatto possono essere i suddetti congiunti. Ma perchè tale condizione sussista è necessaria l'iscrizione nell'elenco dei poveri, condizione che per ragioni comprensibili difficilmente sussiste per i casi in esame.

Ecco la ragione che spinge il disegno di legge ad assicurare un'assistenza regolare a carico della comunità. Il disegno di legge stabilisce l'esclusione dal beneficio di chi già usufruisca di tali assistenze in dipendenza di diritti propri o di altri componenti la famiglia (art. 2). Le nuove assistenze sono state affidate all'INAM, in cui favore viene autorizzata un'erogazione di lire 750 milioni (art. 3).

Si ricorda ancora che l'associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ha svolto e svolge un notevole servizio assistenziale, ma non è in grado di sopperirvi organicamente, mentre si ricorda pure che il

beneficio in questione è già assicurato ai mutilati e invalidi di guerra e che la legge 3 aprile 1958, n. 469, ha istituito l'erogazione dell'assistenza agli invalidi di prima categoria in caso di infermità diversa da quelle dipendenti da cause di guerre, ammettendo al beneficio anche i familiari degli stessi invalidi.

Anche in sede internazionale si è riscontrata l'anomalia della nostra legislazione. Ed in sede parlamentare italiana, nei due rami del Parlamento si è votato un ordine del giorno in occasione del voto sulla legge 25 gennaio 1965, n. 12, che adeguava le pensioni di guerra.

Per tutte queste ragioni, riconoscendo pure che l'onere su un'entrata di soggetti che sempre più si riduce dal limite massimo di 20.000 unità può essere sufficiente nell'importo di lire 750 milioni, si propone l'approvazione del provvedimento su cui già hanno espresso parere favorevole le Commissioni 5ª e 10ª.

Nel dibattito seguito sul presente disegno di legge la Commissione, a maggioranza, avendo riconosciuto che l'articolo 2 esclude dall'assistenza soggetti che hanno « diritto all'assistenza sanitaria per diritto proprio e di altri membri della famiglia », e pertanto lascia chiaramente scoperte categorie per cui non esiste assistenza ospedaliera (o farmaceutica) e che sono nella più parte le più esposte alle conseguenze belliche (artigiani, coltivatori, eccetera), ha proposto una modifica all'articolo 2.

Tale modifica tendente a chiarire e completare la suddetta estensione, così come indicata nel titolo del disegno di legge n. 1415, è stata approvata e viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea sentito il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro, dal momento che è stato affacciato il dubbio che la modifica stessa possa comportare maggiori oneri finanziari a carico dell'INAM.

COLELLA e TREU, relatori

PARERE
DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

9 dicembre 1970

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO TRASMESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed è affidata all'INAM con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che abbiano diritto all'assistenza sanitaria di altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

Art. 3.

Per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica di cui all'articolo 1, è autorizzata a favore dell'INAM la spesa di lire 750 milioni annui.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che a tali prestazioni abbiano già titolo verso altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.